

Cosa dobbiamo dunque fare nella votazione? Dobbiamo dare la precedenza a tutti quegli emendamenti che più si scostano dal progetto. Perciò io credo che si debba dare la precedenza a quello del deputato Menabrea, il quale lascia libero al Governo di stabilire con un suo decreto la composizione della Commissione; poi venne quello del deputato Michelini, il quale determina il modo col quale sia da comporre il Consiglio, ma esclude ogni membro nato, e li prende tutti nell'elemento elettivo.

Quanto poi alla questione della variazione della quale parla il progetto, sarà questa una modificazione che verrà dopo votato l'emendamento Michelini. Intanto, ritenute le dichiarazioni fatte dal deputato Franchi, credo di dover porre ai voti l'emendamento Michelini.

Domando se è appoggiato l'emendamento Michelini.

(Non è appoggiato.)

Rileggo l'emendamento del deputato Franchi, così redatto:

« Ogni stabilimento avrà una Commissione composta di 15 membri, tra cui saranno membri nati il sindaco del comune dove è posto lo stabilimento, e il medico primario dello stabilimento, e gli altri saranno eletti dal Consiglio provinciale. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

RAVINA. Domando la parola per proporre un piccolo sottoemendamento.

« Ogni manicomio avrà un'amministrazione composta di 15 membri, compresi 3 membri nati, cioè il sindaco e i due medici, e il rimanente secondo propone la Commissione. »

FRANCHI. Aderisco anch'io a questo sottoemendamento.

PRESIDENTE. Domanderò al deputato Ravina dove vuole che vi sia questo secondo medico, che debb'essere membro nato della Commissione amministrativa.

RAVINA. Io intendo che questo medico debba essere eletto dal Consiglio di sanità, e non già dal Consiglio provinciale o divisionale.

Per maggiore chiarezza, io proporrò il mio emendamento in questi termini:

« Ogni stabilimento avrà una Commissione composta di 15 membri, tra i quali saranno compresi, il sindaco del comune dove è posto lo stabilimento, il medico primario e un altro medico eletto dal Consiglio di sanità. »

In tal guisa la redazione mi sembra chiara.

PRESIDENTE. L'articolo adunque riescirebbe così emendato:

« Ogni stabilimento avrà una Commissione composta di 15 membri, tra i quali saranno compresi il sindaco del comune ove è posto lo stabilimento, il medico primario del medesimo e un altro medico eletto dal Consiglio provinciale di sanità. Gli altri membri saranno eletti dal Consiglio provinciale. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

RAVINA. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Ma restano poi tutte le altre parti dell'articolo, e bisogna ancora vedere se la Commissione le mantiene.

MICHELINI. Io faccio osservare che, fissando a 15 il numero dei membri componenti la Commissione amministrativa dei manicomiali, può succedere che in alcuno di questi si trovino più amministratori che ricoverati. (*ilarità*)

RAVINA. A questo rispondo, che questi manicomiali, se mai esistono, il che non credo, non debbono durare perchè, o sarà aumentato il numero dei maniaci, oppure si sopprimeranno quei manicomiali, conservati solamente quelli che hanno un numero sufficiente di maniaci.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento.

L'articolo 10 rimarrà concepito in questi termini:

« Ogni stabilimento avrà una Commissione composta di 15 membri, fra i quali saranno compresi il sindaco del comune ove è posto lo stabilimento, il medico primario del medesimo ed un altro membro eletto dal Consiglio provinciale di sanità. »

« Gli altri membri saranno eletti dal Consiglio provinciale. »

« Nei primi 6 anni usciranno annualmente per estrazione a sorte due dei membri eletti... »

ROSELLINI, relatore. Nei primi cinque anni.

PRESIDENTE. Restano 12.

ROSELLINI, relatore. Appunto per questo.

PRESIDENTE. Dunque: « Nei primi 5 anni usciranno annualmente per estrazione a sorte due dei 12 membri elettivi; successivamente ciascheduno degli eletti rimarrà in carica per 6 anni. »

« Se alcuno degli eletti cesserà prima del tempo dalle sue funzioni, colui che sarà chiamato a surrogarlo, rimarrà in carica per quel solo tempo che rimaneva a compiersi dal surrogato. »

« Gli uscenti potranno essere rieletti. »

« La detta Commissione dovrà pubblicare annualmente un rendiconto della sua amministrazione. »

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Siccome non furono approvati gli emendamenti stati proposti nella tornata d'oggi, porrò ai voti l'articolo qual era nel progetto della Commissione.

ROSELLINI, relatore. Mi pare che dovrebbe prima porsi ai voti l'articolo stato proposto oggi dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sembrava che l'avesse abbandonato.

ROSELLINI, relatore. In questo caso lo riprendiamo. Piuttosto che quello primitivo, proponiamo quello che è stato presentato oggi.

PRESIDENTE. Allora lo rileggo.

« Art. 10. Ogni pubblico manicomio avrà una Commissione amministrativa composta di nove membri, cioè del sindaco del comune nel quale trovasi lo stabilimento, del medico primario di questo, di sei membri nominati dal Consiglio della divisione nella quale è situato il manicomio, e di un medico eletto dal Consiglio provinciale di sanità: »

« Nei primi sei anni uscirà annualmente, per estrazione a sorte, uno dei sette membri elettivi; successivamente ciascheduno degli eletti rimarrà in carica per sette anni. »

« Se alcuno degli eletti cesserà prima del tempo dalle sue funzioni, colui che sarà chiamato a surrogarlo rimarrà in carica per quel solo tempo che rimaneva a compiersi dal surrogato. »

« Gli uscenti potranno essere rieletti. »

« La detta Commissione dovrà pubblicare annualmente un rendiconto della sua amministrazione. »

(Posto ai voti, è approvato.)

Viene ora l'articolo 11.

« La Commissione di cui all'articolo precedente amministra il patrimonio dello stabilimento uniformandosi alle leggi e ai regolamenti in vigore; essa ha la tutela di quei mentecatti che non sono provvisti di speciali tutori, e all'occorrenza promuove presso le competenti autorità la nomina di questi ultimi. »

Il deputato Franchi propone un emendamento così concepito:

« La Commissione di cui all'articolo precedente dirige lo stabilimento e ne amministra il patrimonio, uniformandosi alle leggi e ai regolamenti in vigore. »